

Provincia di Asti

**Autorizzazione unica ex art 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Canelli. Proponente: Sig. Campagnuolo Nicola. Determinazione Dirigenziale n. 4756 del 21/09/2011.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

(omissis)

*Determina*

A. (omissis)

B. (omissis)

C. DI RILASCIARE al Sig. Campagnuolo Nicola, di seguito denominato "proponente" (omissis) l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia idroelettrica nel Comune di Canelli, nonché delle opere connesse previste nel progetto di cui in premessa;

D. (omissis)

E. (omissis)

F. DI CONCEDERE al Sig. Campagnuolo Nicola, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, la derivazione di acqua dal Torrente Belbo in Comune di Canelli nella misura di l/sec. massimi 3000, l/s medi 900 ad uso energetico per la generazione di una potenza nominale media pari a 25 kW;

G. DI ACCORDARE la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

H. DI APPROVARE il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto (Allegato B), costituente parte integrante della presente determinazione, e di conservarlo agli atti dell'Amministrazione provinciale;

(omissis)

DISCIPLINARE

(omissis)

Art. 9- Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 144,40 l/s. Dev'essere inoltre prevista una modulazione temporale del deflusso minimo pari al 10% della differenza tra portata istantanea e DMV di base.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Il Dirigente del Servizio Ambiente f.f.  
Angelo Marengo